

**ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO (A.T.A.) DELL'AMBITO
OTTIMALE ATO 4 - FERMO**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
DELL'ATA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO 4 – FERMO**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 1 del 10.05.2018

INDICE

CAPO I

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 4 FERMO

Art. 1: Disposizioni generali

Art. 2: Funzioni dell'ATA

CAPO II

L'ASSEMBLEA DELL'ATA

Art. 3: Oggetto

Art. 4: Le funzioni dell'Assemblea dell'ATA

Art. 5: Il Presidente dell'Assemblea dell'ATA

Art. 6: Adunanze dell'Assemblea

Art. 7: Segretario verbalizzante

Art. 8: Convocazione dell'Assemblea e ordine del giorno

Art. 9: Validità delle sedute e assunzione delle deliberazioni

Art. 10: Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

Art. 11: Pubblicità delle sedute

Art. 12: Sedute segrete

Art. 13: Sedute aperte

Art. 14: Ordine delle sedute

Art. 15: Sospensione e scioglimento della seduta

Art. 16. Presentazione di emendamenti

Art. 17: Richiesta di votazione per parti separate

Art. 18: Chiusura della discussione

Art. 19: Dichiarazione di voto e votazione

Art. 20: Entrata in vigore

CAPO I

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 4 FERMO

Art. 1: Disposizioni generali

1. L'Assemblea territoriale d'Ambito – ATO 4 Fermo, di seguito denominata anche solo ATA, costituita sotto forma di Convenzione, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio per assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. Marche n. 24/2009, partecipano obbligatoriamente all'ATA i Comuni e la Provincia ricadenti nell'ATO (Ambito territoriale ottimale) n. 4 – Fermo, corrispondente al territorio della Provincia di Fermo.
3. La Convenzione è stata regolarmente costituita con la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti interessati in data 14 aprile 2015.
4. L'ATA è presieduta dal Presidente della Provincia di Fermo ai sensi dell'art. 4 della Convenzione.

Art. 2: Funzioni dell'ATA

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. Marche n. 24/2009, compete all'ATA:
 - a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
 - b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
 - c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
 - d) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;
 - e) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del D.lgs. 152/2006;
 - f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
 - g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
 - h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del D.lgs. 152/2006;
 - i) l'approvazione della Carta dei servizi;
 - l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel rispetto della normativa vigente;

- m) la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g);
- n) la trasmissione al catasto regionale di cui all'articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell'ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

CAPO II

L'ASSEMBLEA DELL'ATA

Art. 3: Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, i compiti e il funzionamento dell'Assemblea, quale organo dell'ATA, applicando le norme del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché ogni altra norma di riferimento concernente gli Enti Locali con essa compatibile.

Art. 4: Le funzioni dell'Assemblea dell'ATA

1. Come previsto dall'art. 5 della Convenzione, l'Assemblea svolge funzioni di indirizzo dell'ATA e, in applicazione del D.lgs. n. 267/2000, per analogia, tutte le funzioni previste in capo ai consigli comunali. In particolare, provvede:
 - a) all'adozione delle direttive per la redazione del Piano d'Ambito, previa consultazione con le realtà territoriali;
 - b) all'adozione, approvazione e aggiornamento del Piano d'Ambito monitorandone l'attuazione;
 - c) alla determinazione e modulazione della "tariffa" del servizio, così come prevista e regolamentata dalla normativa vigente in materia;
 - d) a individuare le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti come definito dall'art. 7, comma 4, lett. d) della L.R. 24/2009;
 - e) ad approvare le proposte di Accordo di programma, Protocolli di intesa e Convenzioni di cui all'art. 177, comma 56, del D.lgs. n. 152/2006;
 - f) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dal Presidente regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. Marche n. 24/2009;
 - g) all'approvazione della Carta dei Servizi che il gestore è tenuto ad applicare;
 - h) alla definizione dei criteri per la nomina del Direttore;
 - i) alla definizione dei criteri per la selezione dell'Organo di Revisione dei Conti e della relativa indennità;
 - j) alla nomina dei membri del Comitato di Coordinamento;
 - k) alla formulazione di indirizzi e obiettivi al Presidente per l'amministrazione dell'ATA e per l'organizzazione dei servizi;
 - l) all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e dei bilanci dell'Ente (compreso il piano di riparto delle spese fra i Comuni);
 - m) all'approvazione di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti e per la gestione del tributo e/o tariffa rifiuti, nonché ogni regolamento che, per analogia agli enti locali, sia previsto per legge in capo ai consigli comunali;

- n) alla determinazione delle misure compensative di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. Marche n. 24/2009, secondo i criteri fissati dalla Regione;
 - o) alla definizione delle modalità per espletare il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 5, comma 2, lett. m) della Convenzione;
 - p) a tutte le altre funzioni previste dalla Convenzione, dalla normativa vigente europea, nazionale e regionale, in capo all'Assemblea o, per analogia, ai consigli comunali.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, stabilite dalla legge, si esercitano su tutta l'attività dell'ATA e su tutti gli atti dei propri organi.

Art. 5: Il Presidente dell'Assemblea dell'ATA

1. Il Presidente dell'ATA presiede l'Assemblea con funzioni di organizzazione e di coordinamento.
2. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, e in sua assenza, per singola seduta, da un Sindaco membro del Comitato di Coordinamento, scelto ad estrazione.

Art. 6: Adunanze dell'Assemblea

1. Membri di diritto dell'Assemblea sono il Presidente della Provincia di Fermo e i Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 4 Fermo.
2. Ai componenti dell'Assemblea non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni Ente rappresentato, come previsto dall'art. 8, comma 6, della L.R. Marche n. 24/2009.
3. Salvo i casi previsti dalla legge e dalla Convenzione, le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato. Tale situazione dovrà essere indicata nella convocazione e fatta rilevare all'inizio della seduta.
4. Ogni Sindaco può delegare alla partecipazione dei lavori dell'Assemblea il proprio assessore con delega in materia di rifiuti.

Art. 7: Segretario verbalizzante

1. Il Presidente dell'Assemblea individua nel Segretario Generale della Provincia di Fermo il Segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dell'ATA.
2. Il Segretario sottoscrive i verbali delle sedute dell'Assemblea congiuntamente al Presidente.
3. In caso di sua assenza o impedimento, lo stesso viene sostituito dal Vice Segretario Generale della Provincia di Fermo o da un altro Dirigente della Provincia stessa individuato dal Presidente della Provincia.

Art. 8: Convocazione dell'Assemblea e ordine del giorno

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e dei punti all'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun Sindaco, di norma, almeno sette giorni prima della seduta con posta elettronica certificata, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

ricevimento, garantendone comunque il ricevimento almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

2. Le sedute in prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno purché con un intervallo di almeno sessanta minuti.
3. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
4. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dell'Assemblea costituisce l'ordine del giorno ed è stabilito dal Presidente.
5. Almeno cinque giorni prima dell'adunanza, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea. Nei casi di emergenza, il tempo è ridotto a settantadue ore. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 3.
6. La convocazione dell'Assemblea, inoltre, può essere richiesta al Presidente da tanti componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo dei Comuni facenti parte della Convenzione. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e riguardare materie di competenza dell'Assemblea.
7. Nel caso di cui al comma 6, l'Assemblea deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento da trattare viene iscritto al primo punto dell'ordine del giorno e deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.

Art. 9: Validità delle sedute e assunzione delle deliberazioni

1. L'Assemblea dell'ATA è validamente costituita:
 - in prima convocazione con l'intervento di due terzi dei Comuni che fanno parte della Convenzione;
 - in seconda convocazione con l'intervento di tanti Comuni che rappresentano la metà più uno degli Enti convenzionati.
2. Qualora vadano deserte le adunanze sia in prima che in seconda convocazione, il Presidente procede alla convocazione dell'Assemblea in altra data, a distanza di almeno un giorno e in osservanza del comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento.
3. Le riunioni dell'Assemblea dell'ATA si tengono presso la sede della Provincia di Fermo.
4. Ogni rappresentante dell'Assemblea certifica la propria presenza mediante sottoscrizione del registro di presenza curato dal Segretario della seduta.
5. Sono compresi fra i votanti, oltre ai componenti che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca e nulla nel caso di votazione a scrutinio segreto. Non sono compresi fra i votanti i componenti dell'Assemblea che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.
6. La seduta dell'Assemblea ha inizio con la verifica del numero legale: nel caso in cui neanche in seconda convocazione si raggiunga il numero legale di cui al comma 1, si attende per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara aperta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.

7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.
8. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta; ciascun Sindaco può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione.
9. Se viene constatata l'intervenuta mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della seduta dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei quali non è stata conclusa la trattazione.
10. Le proposte di deliberazione all'Assemblea, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto, devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e, per essere sottoposte alla votazione dell'Assemblea, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
11. Le votazioni avvengono, di norma, con voto palese per alzata di mano, fatta salva l'esigenza di procedere all'appello nominale o allo scrutinio segreto.
12. Le deliberazioni dell'ATA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, così determinata:
 - in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano la metà più uno degli Enti convenzionati e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla Convenzione;
 - in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano almeno un terzo degli Enti convenzionati e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla Convenzione.
13. La chiamata per appello nominale ha luogo per chiamata in ordine alfabetico di Comune e si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno cinque Sindaci; esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei componenti dell'Assemblea che non hanno risposto al primo appello.
14. Tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
15. Nelle ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta, la votazione avviene a scrutinio segreto come segue:
 - le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede;
 - il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun componente, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza;
 - le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Sindaci scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede;
 - i sindaci che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale;
 - le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario verbalizzante.
16. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

Art. 10: Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Sindaci che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 11: Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 12 del presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 12: Sedute segrete

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche eccettuati i seguenti casi.
 - quando l'Assemblea, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando l'Assemblea deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'ATA.
2. Durante le sedute segrete possono restare in aula, il Segretario verbalizzante e gli altri funzionari indicati dal Presidente dell'Assemblea, che rimangono tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 13: Sedute aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente dell'Assemblea, sentito il Comitato di Coordinamento, può convocare la seduta "aperta" dell'Assemblea dell'ATA.
2. A tali sedute, con i componenti dell'Assemblea, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, culturali, sindacali e del volontariato interessate ai temi da discutere nonché delle forze politiche e delle forme associative in cui si articola la società civile.
3. In tali particolari sedute, il Presidente dell'Assemblea, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti dell'Assemblea, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano all'Assemblea gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute "aperte" dell'Assemblea non possono essere adottate deliberazioni o assunti atti comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'ATA.

5. In considerazione della natura della seduta "aperta" la stessa risulta valida anche in mancanza del numero legale. Deve essere comunque rilevata, mediante sottoscrizione di un foglio di presenze, la presenza di almeno quindici componenti dell'Assemblea.

Art. 14: Ordine delle sedute

1. Se un componente dell'Assemblea turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se il componente dell'Assemblea richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascende a ingiurie, minacce o vie di fatto, o compie, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il componente dell'Assemblea persiste nel suo atteggiamento, il Presidente lo invita ad abbandonare l'aula e questi deve provvedere sollecitamente senza opporsi.

Art. 15: Sospensione e scioglimento della seduta

1. Il Presidente dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 16: Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun componente dell'Assemblea, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro componente può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione per alzata di mano e l'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 17: Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni componente dell'Assemblea; sulla domanda l'Assemblea delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art. 18: Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Presidente dell'Assemblea, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun Sindaco richiede di parlare.

Art. 19: Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, prima che si proceda alla votazione, ciascun componente presente può annunciare il voto spiegandone i motivi, salvo che non sia diversamente disposto dall'Assemblea per singoli argomenti.
2. In ogni caso, l'astensione o il voto contrario devono essere motivati.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al presente regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
4. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti, la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario. Prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Art. 20: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'ATA.
2. Per le modificazioni del presente regolamento si applicano le medesime procedure previste per la sua approvazione.